



Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia”
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado
Via Malfà, 32 – 97019 VITTORIA (RG)
Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 -
E-mail: rgic802008@istruzione.it -Sito web: www.icsciasciascoglitti.edu.it



Ai genitori/ Tutori/ Affidatari

Degli alunni della
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Obbligo di istruzione: iscrizione e frequenza scolastica – Nuove disposizioni normative e sanzioni

Con la presente si rendono note le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di istruzione dei minori, anche a seguito della recente emanazione della **Legge n. 159/2023**, di conversione del Decreto Legge n. 123/2023 recante **“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”**.

Si ritiene opportuno, pertanto, informare e richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che il Dirigente Scolastico è tenuto a monitorare i casi di **dispersione scolastica**, accertando la mancata iscrizione o la frequenza irregolare degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione.

Si rappresenta che, nel caso di assenze prolungate, senza giustificati motivi, **per più di quindici giorni** (anche non consecutivi) nel corso di tre mesi, o anche in caso di **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale**, il Dirigente dovrà effettuare una comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (i genitori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci) per richiamarlo all’osservanza delle disposizioni di legge.

Qualora entro sette giorni dalla suddetta comunicazione l’alunno non riprenda la frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico avviserà - entro i sette giorni successivi - il Sindaco affinché questi proceda all’**ammonizione dei genitori o di coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci**.

Il Sindaco è tenuto ad effettuare tale ammonimento anche in caso di **mancata iscrizione dell’alunno soggetto all’obbligo scolastico**.

Qualora il predetto responsabile non presenti il minore, entro una settimana dall’ammonizione, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ne giustifichi la mancata iscrizione con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, o non dimostri di procurarne

altrimenti l'istruzione, **il Sindaco procede alla denuncia all'Autorità Giudiziaria** dei genitori o di coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci, per il **reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori**, punito con la **reclusione fino a due anni**.

Nel caso di *elusione* dell'obbligo di istruzione, cioè di assenze, nel corso dell'anno scolastico, pari almeno a un quarto del monte ore annuale personalizzato e per le quali, entro una settimana dall'ammonizione del Sindaco, non siano dimostrati giustificati motivi di salute o altri impedimenti gravi, ovvero non sia provato di procurare altrimenti l'istruzione del minore, è prevista la pena della **reclusione fino a un anno**.

Si ricorda, altresì, che **l'inosservanza dell'obbligo di istruzione farà venir meno il diritto all'Assegno di Inclusione** e, nel caso di condanna definitiva, per il reato sopra menzionato, da parte del beneficiario di tale sussidio, il beneficio verrà sospeso fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore (documentata con certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico) ovvero, in mancanza, per la durata di due anni.

Si aggiunge, infine, che in forza del recente *Protocollo d'Intesa volto a prevenire la dispersione scolastica e la devianza giovanile*, sottoscritto presso la Prefettura di Ragusa, il Comune di residenza, a seguito della accertata inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, potrà valutare la decurtazione o la decadenza di eventuali contributi assistenziali erogati alle relative famiglie.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Panagia

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993